



FEDERCOORDINATORI

Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

Confederata CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome



CIFA
CONFEDERAZIONE ITALIANA
FEDERAZIONI AUTONOME

Spett.le **Coordinamento tecnico interregionale
della prevenzione nei luoghi di lavoro**
c/o Regione Lombardia
Dott.ssa Nicoletta Cornaggia
D.G. WELFARE - AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO
Via e-mail all'indirizzo:
nicoletta_cornaggia@regione.lombardia.it

Alla c.a. della

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e relazioni industriali
Dott. Romolo De Camillis
Via e-mail all'indirizzo:
DGRapportiLavoro@lavoro.gov.it

Alla c.a. del

Oggetto: corsi di formazione per coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri – segnalazione di illegittimità della normativa di riferimento e richiesta di correzione.

Con la presente si segnala quanto di seguito.

L'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016, attuativo dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008, in relazione alla definizione dei contenuti e delle procedure dei corsi di formazione per Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, è inopinatamente intervenuto anche sulla organizzazione e sulla regolamentazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza diversi da quelli appena citati e, in particolare, su quelli riservati ai coordinatori per la sicurezza in edilizia. Tale scelta è evidentemente illegittima, solo che si consideri che il d.lgs. n. 81/2008 disciplina la materia all'articolo 98 (rubricato come: *"Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori"*) il quale rinvia – ai commi 2 e 3 – all'Allegato XIV del medesimo d.lgs. n. 81/2008 per l'identificazione dei *"contenuti"*, delle *"modalità"* e della *"durata"* dei relativi corsi di formazione e di aggiornamento.

Il citato Allegato XIV, in particolare, in relazione alle *"Modalità di svolgimento dei corsi"* prevede quanto di seguito: *"La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA. E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti"*.

Orbene, l'Accordo del 7 luglio 2016, sopra citato, senza averne alcun titolo né avendone la forza (in quanto fonte di rango inferiore alla legge), ha modificato la parte relativa alle *"Modalità di svolgimento dei corsi"* dell'Allegato XIV appena citato prevendo al punto 9.1. (rubricato: *"Modifiche all'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/08"*) che esso sia sostituito dal seguente (le cui parti innovative sono state sottolineate per comodità di lettura):



FEDERCOORDINATORI

Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

Confederata CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome



“La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA. È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”.

A ciò si aggiunga che il punto 12.8 dell’Accordo del 7 luglio 2016 prevede espressamente che tutti i corsi di formazione (non solo, quindi in quelli per responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione) in cui non vi siano fonti che prevedano in senso diverso abbiano un limite numerico massimo di 35 partecipanti per aula. Sulla base di tale disposizione l’Allegato V all’Accordo del 7 luglio 2016, nella parte dedicata ai corsi di aggiornamento per coordinatore, statuisce che per tali corsi il numero massimo di partecipanti in aula sia di 35.

Sulla base di tali interpretazioni, del tutto illegittime prima ancora che apertamente contraddittorie tra loro, la Commissione per gli interpelli presso il Ministero del lavoro, a riscontro dell’istanza della scrivente Federazione, ha concluso come segue nella risposta n. 3 del 26 marzo 2019 reputando che: *“l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a ‘corsi’ di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a ‘convegni o seminari’ senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la ‘tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa’”.* In sostanza, si argomenta che il corso di aggiornamento per coordinatori non possa essere organizzato per un numero di presenze superiore a 35 quando mai tale limite emerge dalla lettura dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, unica fonte di legittima regolamentazione della materia.

Per tutte queste ragioni – con ogni più ampia riserva ad agire a propria tutela in caso di lesione dei propri interessi legittimi (con particolare riferimento alla possibilità di organizzare corsi di aggiornamento per un numero di partecipanti maggiore di 35) – Federcoordinatori chiede che si proceda, alla prima occasione in cui ciò sia possibile, alla correzione delle disposizioni illegittime sopra richiamate.

Nel confidare in un positivo accoglimento della presente, si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente di Federcoordinatori

(Fabrizio Lovato)

